
La riforma del terzo settore

*Le organizzazioni di volontariato, il “volontario”
e il nuovo assetto giuridico in materia di erogazioni liberali*

di Massimo Piscetta

nelle presenti note si fa riferimento al contenuto della bozza di decreto in materia di “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106” nei testi non ufficiali circolati fra gli operatori di settore; il decreto alla data del 22 luglio 2017 non risultava pubblicato in Gazzetta Ufficiale

ODV, volontariato, erogazioni

A. Norme civilistiche, articoli:

- 32: definizione del tipo giuridico
- 33: risorse proprie delle OdV
- 34: norme di funzionamento
- 102 co. 1 a): abrogazione della Legge n. 266/1991

B. Il volontario (art. 17, 18 e 19)

C. Norme fiscali, articoli:

- 84: regime fiscale specifico
- 86: regime forfetario



Erogazioni e finanziamenti

art. 84: deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali,

art. 18 co. 3, 4, 5 D.lgs. 112/17

Le ODV

art. 32

- sono ETS in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta)
- per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5
- avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

si applicano le regole statutarie e di governance in materia di associazioni (*articoli da 21 a 31 del Codice*)

Articolo 34

tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate

atto costitutivo, acquisto personalità giuridica, ammissione e carattere aperto dell'ente, assemblea e sue competenze, organo amministrativo, conflitto di interesse, responsabilità, denuncia al tribunale e all'organo di controllo, organo di controllo, revisione legale dei conti)

Art. 34 co. 2: le cariche delle ODV sono assunte gratuitamente ad eccezione di quelle inerenti l'organo di controllo per soggetti iscritti nel registro dei revisori legali

Le ODV

minimo 7 volontari o 3 ODV

possibilità di avere nella base associativa altri ETS (non ODV) non superiori al 50% delle ODV socie

trasmigrazione dai registri ODV al Registro unico nazionale ETS (art. 54)

per l'attività di interesse generale prestata le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate

Le ODV

art. 33

le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

in ogni caso in ciascun ETS la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda (art. 16 del Codice)

in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

Volontario e attività di volontariato

art. 17

possibilità di avvalersi dell'attività di volontariato **per tutti gli ETS**, nello svolgimento della attività di cui all'art. 5

- tenuta di un registro dei volontari in cui iscrivere coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Modalità di azione del volontario

- ❖ personale,
- ❖ spontanea,
- ❖ gratuita

Divieto di retribuire il volontario

Possibilità di erogazione di rimborsi per spese effettivamente sostenute per l'attività prestata

Necessità che le spese siano documentate

Regime fiscale delle OdV

art 84

Condizione di non commercialita' per talune attività delle OdV

“svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”

Il volontariato

art 17 e 18

Gli Enti del Terzo settore **possono** avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5, e di essi devono tenere apposito registri



Obbligo di assicurazione per i volontari da parte dell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi

Il volontariato

art 17 e 18

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute possono essere auto certificate nei limiti di € 10 giornalieri ed € 150 mensili (spetta all'organo competente dell'ente deliberare in merito alla tipologia di spese e di attività di volontariato per le quali è ammessa la certificazione sostitutiva)



Regime fiscale delle OdV

art. 84

Le attività non commerciali

Art. 79 co. 4

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore di cui al comma 5:

I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

DM 25/02/1995

attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato

Regime fiscale delle OdV

art. 84

Le attività non commerciali

*attività di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che
la vendita sia curata
direttamente
dall'organizzazione senza
alcun intermediario*

DM 25/02/1995

attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la
vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun
intermediario;

Regime fiscale delle OdV

art. 84

Le attività non commerciali

DM 25/02/1995

*cessione di beni prodotti dagli
assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei
prodotti sia curata
direttamente
dall'organizzazione senza
alcun intermediario*

cessione di beni prodotti dagli
assistiti e dai volontari sempreché la
vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario

Regime fiscale delle OdV

art. 84

Le attività non commerciali

DM 25/02/1995

*attività di somministrazione
di alimenti e bevande in
occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e
simili a carattere occasionale*

attività di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e
simili a carattere occasionale

Regime fiscale delle OdV

art. 84

Le attività non commerciali

attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione

DM 25/02/1995

attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione

Regime fiscale delle OdV

art 84

“i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”

La medesima regola è prevista per le APS
dall'art. 85 co. 7

Il regime forfetario specifico

art. 86

Le ODV, con riferimento alle attività commerciali svolte, applicano un regime forfetario speciale se hanno ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a € 130 mila

forfetizzazione del reddito nell'1% dei ricavi percepiti

obbligo di conservazione documentale

esonero da obblighi contabili

esonero da obblighi di ritenute

esonero da obblighi di versamento IVA

abrogazione articolo 9 bis del DL n. 417/1991 che estendeva il regime forfetario della Legge n. 398/1991 alle associazioni senza scopo di lucro (art. 102 co. 2)

invariato lo scenario per le associazioni sportive dilettantistiche

Raccolte fondi ed erogazioni

art. 6

l'articolo 6 del Codice prevede una regolamentazione specifica delle attività di raccolta fondi in linea con principi di verità, trasparenza e correttezza; è previsto l'emanazione di un decreto contenente apposite *“linee guida”*

il D.lgs. n. 111/2017 prevede la

“Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e D), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”

Detrazione e deduzioni

art. 83 co. 1

E' abrogata la "più dai meno versi" nella forma prevista dall'art. 14 del DL n. 35/2005

Per le persone fisiche
dall'IRPEF si detrae:

il 30% delle erogazioni in denaro o in natura a favore di **ETS non commerciali** fino ad un massimo di € 30 mila in ciascun periodo di imposta

la % diventa del 35%, ma solo per le erogazioni in denaro, se il beneficiario è una ODV

è necessario che le erogazioni in denaro siano effettuate con modalità tracciabili

Detrazione e deduzioni

art. 83 co. 2

In generale

Le liberalità in denaro o in Natura

erogate a favore di **ETS non commerciali** da parte di:

Persone fisiche

Enti

Società

sono **deducibili** dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato

se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato complessivo dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

Detrazione e deduzioni

art. 89 co. 10

Richiamo alla normativa in materia di “trust dopo di noi”

Le agevolazioni ex art. 83 co. 1 e 2 si applicano anche alle dotazioni ed incrementi a favore dei “trust dopo di noi” e altri istituti previsti dal Legge n. 112/2016 (art. 6 co. 9)

Detrazione e deduzioni

art. 83 co. 3, 4 e 6

Condizioni e particolarità

l'ETS deve dichiarare la propria natura di ente non commerciale

divieto di cumulo di deducibilità, detraibilità e altre agevolazioni a fronte di medesime erogazioni

le regole in materia di detrazioni e deduzioni si applicano anche agli ETS genericamente intesi a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art.8 co. 1

Benefici fiscali a “finanziatori” di IS

art. 18 co. 3 D.lgs. n. 112/2017

dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di 36 mesi ...

... l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 1 milione di € e deve essere mantenuto per almeno tre anni

Benefici fiscali a “finanziatori” di IS

art. 18 co. 4 D.lgs. n. 112/2017

Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'IRES , il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di 36 mesi ...

... l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 1,8 milione di € e deve essere mantenuto per almeno tre anni

Benefici fiscali a “finanziatori” di IS

art. 18 co. 5 D.lgs. n. 112/2017

le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di **fondazioni** che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di 36 mesi dalla stessa

La norma speciale fiscale per le IS

art. 18 co. 1 D.lgs. n. 112/2017

gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva del cui all'articolo 15.

Norme transitorie

art. 101 co. 2

“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previdenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODV, APS e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”

Norme transitorie

art. 101 co. 8

“la perdita di qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli Enti del terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ...”